

Giornali Web e registrazione della testata

Quando la rivista telematica deve essere registrata presso il Tribunale

giugno 2005 Con la legge 7 marzo 2001, n. 62, intitolata Nuove norme sull'editoria e sui prodotti editoriali e modifiche alla legge 5 agosto 1981, n. 416, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2001, è stata introdotta una nuova definizione di "prodotto editoriale" che ha suscitato

molta preoccupazione per il timore che tutti i siti, anche quelli amatoriali, dovessero essere registrati presso il Tribunale, con tanto di direttore responsabile necessariamente iscritto all'albo dei pubblicisti.

Si legge nell'art. 1 del provvedimento che "per prodotto editoriale, ai fini della presente legge, si intende il prodotto realizzato su supporto cartaceo, ivi compreso il libro, o su supporto informatico, destinato alla pubblicazione o, comunque, alla diffusione di informazioni presso il pubblico con ogni mezzo, anche elettronico, o attraverso la radiodiffusione sonora o televisiva, con esclusione dei prodotti discografici o cinematografici."

Questa disposizione, combinata con quelle contenute nella "vecchia" legge sulla stampa, la 47/1948, ed in particolare con l'art. 5, secondo cui "nessun giornale o periodico può essere pubblicato se non sia stato registrato presso la cancelleria del tribunale, nella cui circoscrizione la pubblicazione deve effettuarsi", a giudizio di alcuni comporterebbe la necessità di registrazione,

presso il Tribunale, di ogni sito Web presente sulla rete Internet che sia raggiungibile da utenti italiani.

La questione è preoccupante perché la diffusione di prodotti editoriali senza la previa registrazione comporta la commissione del reato di stampa clandestina.

Ma cosa c'è di vero? Davvero, ogni titolare di sito Web, magari anche per uso personale o familiare, deve procedere alla registrazione presso il Tribunale?

La risposta sembra proprio dover essere negativa.

Leggendo insieme le due leggi, si può concludere che l'obbligo di registrazione sussiste solo per i prodotti editoriali diffusi con periodicità regolare.

Si tratta, quindi, solo di quei siti che hanno effettivamente contenuto giornalistico, con aggiornamento periodico delle notizie.

Del resto, il problema della necessità di registrazione della testata si era posto anche per la radio e per la televisione.

Esso è stato risolto con la legge 223/1990, che ha previsto l'obbligo di registrazione della testata, ma solo per quelle trasmissioni aventi effettivamente contenuto giornalistico e pubblicate con aggiornamento periodico.

Se si ragionasse diversamente, peraltro, si giungerebbe a conseguenze paradossali e nella realtà di tutti i giorni, con le Cancellerie dei Tribunali ingolfate dalle operazioni amministrative di registrazione.

Inoltre, anche ad esempio chi volesse solo pubblicare su Internet le foto dei propri figli, magari per renderle visibili a familiari che vivono lontano, dovrebbe registrarsi in Tribunale.

A ben guardare, con la legge 62/2001 si è voluto risolvere semplicemente il problema della registrabilità delle cosiddette "testate telematiche", senza

imporre l'obbligo. Tutto questo Ã scritto chiaramente nella disposizione prima richiamata. La definizione di "prodotto editoriale" data dalla nuova legge sull'editoria vale solo "ai fini della presente legge" cioÃ della stessa legge sull'editoria.

Questo, tradotto in pratica, significa quanto segue.

1) Chi vuole registrare una testata che Ã solo telematica e non ha corrispondenti cartacei lo puÃ fare, cosa che invece prima della legge del 2001 non era consentita (ed infatti i Tribunali rigettavano le richieste di registrazione).

In questo caso chi registra potrÃ essere ammesso a godere dei benefici e degli aiuti della nuova legge, cosÃ come di tutte le altre, vaste, disposizioni in materia di editoria. Inoltre, gli autori di articoli sulla relativa testata potranno farlo valere in concorsi, esami, e via dicendo cosÃ come avrebbero fatto con le classiche testate cartacee. Prima della legge del 2001, chi aveva una testata telematica e voleva ottenere la registrazione, doveva realizzare una parallela versione cartacea della propria rivista Web.

2) Chi Ã titolare di un sito Web, che non contenga pubblicazioni di notizie di tipo periodico, e non lo vuole registrare in Tribunale puÃ benissimo non farlo. L'unica conseguenza che gliene deriverÃ sarÃ che al massimo non sarÃ ammesso a godere dei benefici della legge 62/2001, cosa che, ad esempio, per tutti i titolari di siti Web personali non ha il minimo interesse.

Il fatto Ã che la legge sull'editoria del 2001 non ha riformato la legge sulla stampa, nÃ - questo Ã il punto focale - ha dettato una nuova nozione di prodotto editoriale che fosse valida oltre il suo stesso ambito, dal momento che, come si Ã visto, la nuova definizione Ã stata espressamente limitata "ai

fini della presente legge" dallo stesso art. 1.

In conclusione, se "giornale telematico" Ã piÃ simile ad un forum, dove ognuno

inserisce contributi senza periodicitÃ regolare, proprio come avviene notoriamente in questi contesti, non ci sono obblighi di registrazione

Se invece si tratta di un vero e proprio sito simile in tutto e per tutto ad un giornale, con periodicitÃ regolare, bisognerÃ considerare l'eventualitÃ della registrazione.

In ogni caso, sarÃ bene ricordare che per tutti i siti Ã bene indicare sempre anno e luogo di pubblicazione nonchÃ nome e domicilio del provider e dell'editore, se esiste. Si tratta di requisiti richiesti dalla legge sulla stampa anche per le pubblicazioni non periodiche.

A presto, Giorgio